

## Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

### Articolo 70 “Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283”

#### Prime indicazioni applicative

B. Griglio, A. Schifano, F. Debenedetti, S. Ripetta, M. Rossignoli, S. Marro, G. Sattanino, M. Bassoli, T. Vecile

#### Indicazioni applicative art. 70 del D.Lvo 150/2022

Dal 30 dicembre 2022 entrano in vigore le misure previste dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150: “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” che, all’articolo 70 ha modificato la L. 30 aprile 1962, n. 283 introducendo, agli artt. 12 - ter e ss, nuove procedure di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.

Si tratta di modifiche che, in linea con i contenuti della riforma, introducono delle procedure mutuata da quanto già previsto per le violazioni legate al D.L.vo n. 81/2008 in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per aumentare l’efficienza del sistema sanzionatorio penale.

Al fine di consentire un’applicazione delle nuove normative senza indebiti ritardi e in modo uniforme sul territorio regionale, la Direzione Sanità e Welfare - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Piemonte (prot. n. 40216 del 27/10/2022) ha fornito le prime indicazioni operative e i fac-simile della modulistica da utilizzare che, eventualmente, saranno oggetto di successivi aggiornamenti.

Con l’art. **12-ter**, “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore”, viene disposto che lo stesso articolo e quelli seguenti, 12- quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies, si applicano alle **contravvenzioni previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283 e ad altre disposizioni aventi forza di legge**, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, o la pena dell’ammenda, alternativa o congiunta, a quella dell’arresto.

Tra le disposizioni aventi forza di legge, si ricordano, a titolo di esempio, i casi di cui all’art 6, comma 1, D.L.vo 193/2007 (macellazione clandestina), o all’art. 15, comma 1, D.L.vo 169/2004 (integratori alimentari, vitamine e minerali).

Resta inteso che, sino a diverse indicazioni, per tutte le situazioni nelle quali le non conformità rilevate non costituiscano ipotesi di contravvenzione di cui sopra (es. illeciti amministrativi, ecc.) continuano ad applicarsi le indicazioni previste dal reg. UE 2017/625, dal D.L.vo n. 27/2021 ed al D.L. 42/2021, convertito con modificazioni dalla L. 71/2021.

La procedura descritta dagli articoli 12-ter e ss, L. 30 aprile 1962, n. 283 non si applica inoltre laddove le contravvenzioni concorrano con uno o più delitti.

In presenza di illeciti penali con le caratteristiche sopracitate, viene introdotto l’obbligo per l’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura

penale, o per la polizia giudiziaria, di impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Le finalità di tale prescrizione sono quelle di elidere le conseguenze dannose o pericolose legate all'illecito e consentire l'estinzione della contravvenzione.

Copia della prescrizione è notificata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Quando l'organo accertatore corrisponda all'Autorità competente ASL, al fine di assicurare un corretto funzionamento della pubblica amministrazione, la notifica delle prescrizioni e la notizia di reato saranno effettuate per il tramite della Struttura a cui afferisce l'organo accertatore.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

L'art. **12-quater**, "Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa", stabilisce i successivi adempimenti che devono essere svolti dall'organo accertatore:

- entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione;
- quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato;
- al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro;
- quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Ai sensi dell'art. **12-quinquies**, "Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa", il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro nei 30 giorni previsti per il pagamento, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La richiesta del contravventore, con

dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante l'impossibilità di pagamento, è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

Il procedimento per la contravvenzione, in ottemperanza all'**art.12-septies**, "Sospensione del procedimento penale", è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto, oppure, nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere lavori di pubblica utilità, sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 12-quinquies, commi sesto e settimo.

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.

Gli organi accertatori possono ricevere comunicazione da parte del pubblico ministero, che prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, oppure la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore, affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater (**art. 12-sexies**, "Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore"). In tali casi l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Si evidenzia inoltre che il disposto dell'art 96, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che l'art. 70 non si applica procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato Decreto, nei quali sia già stata esercitata l'azione penale, ossia nei quali il pubblico ministero ha già formulato l'imputazione.

3

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)



Questo elaborato, consultabile gratuitamente secondo i principi Free documentation License e Creative Commons, è stato rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza vedi: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>